

L'art. 17, comma 14quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. stabilisce che "I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14bis nonché ai sensi del comma 14ter del presente articolo, ...sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976 n. 340. Ogni patto contrario è nullo". Il tenore letterale della disposizione non lascia alcun margine di apprezzamento circa l'imperatività delle statuizioni ivi contenute, che comminano la più grave sanzione civilistica ad ogni accordo ad esse non conforme. La regola, peraltro, è ribadita dai principi espressi nella normativa di recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti di lavori, servizi e forniture i quali, in riferimento alle giustificazioni che ciascun concorrente - la cui offerta sia risultata anomala - deve essere messo in condizione di formulare, escludono che possano essere valutati i chiarimenti basati sul superamento, in difetto, di valori minimi stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative, o comunque da atti ufficiali. Al riguardo, non pare prospettarsi alcun contrasto con la normativa comunitaria la quale, nel tutelare la libera concorrenza e nel promuovere nella misura più ampia possibile una sana competizione delle imprese sul mercato, non impedisce ai singoli ordinamenti nazionali di definire alcune "regole del gioco", finalizzate a garantire la serietà e l'affidabilità delle prestazioni e dei servizi erogati. Del resto, la stessa giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia CE, 19 febbraio 2002 . 35), in riferimento alle tariffe stabilite dall'ordinamento forense italiano, ha statuito che le disposizioni del Trattato CE non ostano all'adozione, da parte di uno Stato membro, di norme che approvino una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri di un ordine professionale, a condizione che lo Stato eserciti a mezzo dei suoi organi controlli nei momenti dell'approvazione della tariffa e della liquidazione degli onorari. Il D.M. 4 aprile 2001, richiamato esplicitamente dal bando, si pone come *lex specialis* di gara indipendentemente dall'opinione assunta in merito alle vicende che hanno riguardato la sua permanenza nell'ordinamento. Infatti, atteso che ciascuna fase del procedimento amministrativo è retta dalla normativa vigente nel momento del suo svolgimento, lo *jus superveniens*, in base alla regola generale *tempus regit actum*, incide sulle fasi del procedimento in itinere, mentre laddove l'atto sia già stato compiuto e concluso resta preservato dall'operatività della novella legislativa. Pertanto, il bando emanato recependo espressamente il D.M. 4 aprile 2001 e cristallizzando, quindi, a quel momento le regole del confronto comparativo, resta insensibile alle vicende che in seguito lo hanno investito a salvaguardia del principio della par condicio dei partecipanti alla gara. Ne consegue che il mancato rispetto da parte della stazione appaltante del principio di inderogabilità dei minimi tabellari nella formulazione delle clausole della lettera di invito si riverbera sull'intera procedura di gara, la cui regolarità viene irrimediabilmente compromessa. Il D.M. 4 aprile 2001 stabilisce, all'art. 3, le modalità di determinazione del rimborso spese, delineando un sistema di calcolo preciso, cui deve farsi inderogabilmente riferimento in virtù dell'esplicito richiamo dell'art. 17, comma 14quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.